



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE EX ART. 242, COMMA 7 DEL D.Lgs 152/2006. ACCORDO DI PROGRAMMA 16.04.2012. ARTICOLO 5, COMMA 15**

Il Codice dei Contratti Pubblici impone l'obbligo alle stazioni appaltanti (Pubbliche Amministrazioni/Società Pubbliche) di reperire e impegnare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e il completamento degli interventi appaltati, prima dell'esperimento della stessa procedura di affidamento di lavori/servizi pubblici.

Tale regola rappresenta il cardine della finanza delle Pubbliche Amministrazioni in tema di programmazione finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, le Pubbliche Amministrazioni forniscono idonee garanzie in relazione all'esecuzione e al completamento dei propri interventi e si ritiene, quindi, che le stesse possano essere esonerate dal presentare garanzie finanziarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Il medesimo principio (esonero dalla presentazione delle garanzie finanziarie prevista dall'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006) deve essere applicato anche al caso delle società a totale partecipazione pubblica, le quali, nell'applicazione del Codice degli Appalti, sono equiparate alle Pubbliche Amministrazioni e offrono le medesime garanzie per l'esecuzione e il completamento degli interventi appaltati.

In considerazione di quanto sopra esposto, si stabilisce che:

**A. per bonifiche eseguite da enti pubblici**

esonero dalla prestazione della fideiussione in quanto l'ente pubblico è comunque soggetto chiamato ad intervenire sulla bonifica ex art. 250 DLgs 152/2006.

**B. per bonifiche eseguite da aziende pubbliche partecipate al 100%**

esonero da prestare fideiussione in quanto soggetto equivalente ad ente pubblico (punto A).



## AZIENDE PRIVATE

Nel caso dei soggetti privati la maggior parte delle aziende insediate a Porto Marghera ha già contribuito economicamente alla quota parte dei marginamenti delle Macroisole e agli interventi di bonifica del SIN, avendo versato al Ministero dell'Ambiente gli importi previsti dagli accordi transattivi con lo stesso.

Si evidenzia che, laddove è in corso l'iter procedimentale per l'esecuzione degli interventi di bonifica, sussiste in capo a chi ha già versato gli importi previsti dalla transazione, garanzia idonea a provare la capacità e la volontà di ultimare gli interventi di bonifica iniziati, per continuare ad esercitare le proprie attività economiche nelle aree di proprietà senza ulteriori vincoli ambientali.

Deve essere considerato, altresì, che la transazione viene calcolata anche per coprire i costi per l'esecuzione degli interventi (marginamento, emungimenti, condotte, depurazione) della bonifica della falda (si vedano i verbali delle conferenze dei servizi decisorie).

In considerazione di quanto esposto, si definiscono i seguenti criteri:

**C. per bonifiche eseguite da soggetti privati che intendono procedere alla riconversione/reindustrializzazione delle aree in disponibilità**

- esenzione dalla prestazione della garanzia finanziaria se il soggetto ha effettuato la transazione con il Ministero competente, nei limiti delle opere e degli interventi relativi alla m.i.s.e. della falda.
- fideiussione pari al 10% del costo della bonifica se il soggetto non ha effettuato la transazione.

**D. per bonifiche eseguite da aziende con partecipazione pubblica (anche se maggioritaria) e privata**

- fideiussione calcolata in quota parte di quanto stabilito al punto C calcolata sulla base della quota di partecipazione privata nella società

Il calcolo della garanzia finanziaria basato sul 10% del costo della bonifica si ritiene congruo nel rispetto di quanto prevede l'Accordo sulle Bonifiche per Porto Marghera per incentivare il rilancio dell'area ed agevolare le aziende private che dimostrano la volontà di investire sull'area e quindi di portare a termine gli interventi di bonifica richiesti, interventi prioritari ed obbligati per l'uso delle aree interne al SIN.

Nei casi diversi da quelli elencati alla lettera C), i soggetti privati dovranno corrispondere una garanzia finanziaria del 50%.

  
Corrado Clini

Venezia, 21 gennaio 2013